



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF

Emanato con Decreto Rettorale n. 819 del 28.10.2020

Art. 1 Principi generali

1. L'Università degli Studi di Brescia (di seguito indicata soltanto come "Università" o "UNIBS"), nel rispetto della normativa nazionale in materia, favorisce la costituzione delle società di capitali di cui all'art. 2, comma 1, lett.e) del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate al trasferimento dei risultati delle ricerche e delle conoscenze sviluppate nel contesto delle attività condotte dal personale UNIBS nel quadro dei propri compiti istituzionali.
2. Vengono definiti "spin-off partecipati" dall'Università le società di capitali con le caratteristiche di cui al comma 1, costituite secondo l'iter previsto dal presente Regolamento, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
3. Vengono definiti "spin-off riconosciuti" dall'Università quelle società di capitali con le caratteristiche di cui al comma 1, costituite secondo l'iter previsto dal presente Regolamento, nelle quali l'Università non acquisisce alcuna quota di partecipazione.
4. L'approvazione da parte degli organi amministrativi di UNIBS di una delle due forme previste ai precedenti commi 2 e 3 vale a riconoscere in capo alla società di cui al comma 1 la natura di impresa spin-off a tutti gli effetti di legge.
5. La permanenza dell'Università in qualità di socio negli '*spin off partecipati*' di cui al comma 2 è regolata dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione proprietà intellettuale e spin off, verifica al termine dei tre anni dalla costituzione della società la sussistenza dei seguenti presupposti, ai fini del mantenimento dello *status* di '*spin-off riconosciuto*' la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di costituzione;
 - a) il ruolo attivo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
 - b) l'evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - c) la valorizzazione della ricerca e delle competenze maturate nell'Università, legate all'oggetto del progetto imprenditoriale, i servizi fruiti e le collaborazioni sviluppate;
 - d) i poteri di direzione del personale dell'Università e il coordinamento delle attività dello spin off.



Art. 2 **Soci proponenti e altri partecipanti**

1. La costituzione di uno *spin-off* può essere proposta:
 - a) da uno o più professori o ricercatori dell'Università di Brescia.
 - b) da uno o più professori o ricercatori dell'Università di Brescia e uno o più unità di personale tecnico-amministrativo.

2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare alle attività e/o al capitale sociale dello *spin-off* i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico - amministrativo, i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio impegnati in attività di ricerca certificata dal proponente, purché coerente con l'oggetto sociale dello *spin-off*, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica italiana o straniera, compatibilmente con gli regimi autorizzatori per ciascuno previsti, anche a norma del presente Regolamento.

Art. 3 **Procedura di costituzione degli spin-off**

1. La proposta di costituzione dello *spin-off* è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei proponenti e del Senato Accademico, sentita la competente Commissione proprietà intellettuale e *spin-off*. Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione la decisione sull'eventuale acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale dello *spin-off*.

2. All'atto dell'approvazione dello *spin-off*, il Consiglio di Amministrazione dell'Università provvede a designare il componente del Consiglio di Amministrazione dello *spin-off* riservato alla nomina dell'Università, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin-off* i proponenti dell'iniziativa.

4. La proposta di *spin-off* deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a) la proposta di statuto dello *spin-off*;
 - b) gli obiettivi, le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - c) il piano finanziario di massima, su base triennale;
 - d) elementi utili alla valutazione del carattere innovativo del progetto;
 - e) elementi utili alla valutazione delle qualità tecnologiche e scientifiche del progetto e gli aspetti di trasferimento di conoscenze;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *spin-off*, al fine di



consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con i compiti didattici e di ricerca in seno all'Università, ai sensi della normativa vigente in materia;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) le modalità di accesso dello spin-off ai risultati della ricerca e ai diritti di proprietà intellettuale che s'intendono valorizzare e i relativi corrispettivi, a mente del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell'Università.

i) la dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse e di non concorrenza dell'attività proposta con quelle di didattica e ricerca svolte istituzionalmente dall'Università e dalle strutture dipartimentali.

Art. 4

Rapporti tra Università' e spin-off

1. I rapporti tra l'Università e lo spin-off vengono regolati da apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione dello spin-off ai sensi dell'art. 3, comma 1, previo parere positivo della Commissione proprietà intellettuale e spin-off e del Consiglio di Dipartimento presso al quale venga eventualmente richiesta ospitalità, che disciplina:

a) le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature dipartimentali, eventualmente stabilendone il prezzo e/o gli oneri derivanti dall'uso nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas riscaldamento, pulizie, etc.) che gli spin-off dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture;

c) i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli spin-off, specificandone l'onere economico;

d) la disciplina dell'accesso all'Università di personale estraneo;

e) la definizione degli accordi necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente.

2. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dell'Università, limitatamente alla disponibilità di spazi di queste ultime e secondo le regole fissate dalla stessa nella convenzione di cui al presente articolo, non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Commissione proprietà intellettuale e spin-off, ricorrendo ragioni di convenienza o opportunità.

3. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività dello spin-off è disciplinata dall'art. 26 del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell'Università.



Art. 5 Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello spin-off, che potrà consistere anche a fronte di soli conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 20% del capitale sociale, salvo comprovate ragioni di convenienza e interesse per l'Ateneo, né in alcun modo comportare per l'Università posizioni di direzione e coordinamento. La partecipazione dovrà prevedere il diritto dell'Università alla nomina di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off.
2. UNIBS avrà diritto di accedere ad eventuali patti parasociali tra i soci, per la durata massima consentita dalla legge, i quali prevedano, a favore dell'Università:
 - a) che i soci non possano deliberare modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università o l'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in altre società senza il preventivo consenso della stessa;
 - b) un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin-off, esercitabile dalla stessa allo scadere degli stessi patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo almeno pari al valore della partecipazione calcolato sulla base del patrimoniale, nel caso in cui questo sia superiore al valore nominale.
 - c) diritti di co-vendita e trascinamento a condizioni non peggiori di quelle previste per gli altri soci.
3. Ove non presenti o previsti patti parasociali, l'opzione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere inserita nello statuto societario approvato ai sensi dell'art. 3 di questo Regolamento.
4. La Commissione monitora e riferisce annualmente i risultati delle attività dello Spin off al Senato e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, al fine di fornire elementi utili agli Organi per le valutazioni di cui all'art.1, c.5 del presente Regolamento.

Art. 6 Disciplina delle incompatibilità

1. Il Rettore, i membri del Senato Accademico, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri della Commissione proprietà intellettuale e *spin-off*, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.
2. Lo svolgimento dell'attività a favore degli spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento dei compiti didattici e di ricerca legati al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello spin-off divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.



3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza e il Presidente del Consiglio del corso di studio di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto sancito ai commi precedenti.

Art. 7

Partecipazione del personale agli spin-off e conflitto di interesse

1. L'approvazione di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento implica, per il personale proponente l'attivazione di uno spin-off con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore dello spin-off anche se retribuita. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, nel rispetto della vigente normativa in materia di incarichi retribuiti.

2. Il personale docente e tecnico amministrativo a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda prestare attività retribuita a favore dello stesso deve chiedere agli organi competenti apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi retribuiti, ferma restando l'osservanza per ogni altro aspetto di quanto previsto ai commi precedenti.

3. Il rappresentante dell'Università, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off ai sensi dell'articolo 3, comma 3, deve riferire alla Commissione proprietà intellettuale e spin-off almeno una volta all'anno per iscritto sullo spin-off, fornendo ogni elemento utile per la valutazione dell'andamento dello stesso.

4. Tutti coloro che sono autorizzati alla partecipazione alle attività dello spin-off sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università le circostanze rilevanti che incidono sulla missione dello spin-off e sulle relative attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento di conoscenza. È fatto salvo il diritto dell'Università di chiedere in ogni tempo informazioni scritte sugli spin-off partecipati, che saranno tenuti a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata comunicazione delle circostanze rilevanti per lo spin-off, così come la mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Università sarà valutata sul piano disciplinare.

5. È fatto espressamente divieto allo spin-off e al personale dell'Università che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con le funzioni istituzionali dell'Ateneo, nonché con l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dall'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive e/o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società spin off.

6. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.



Art. 8

Partecipazione degli assegnisti di ricerca e di dottorandi agli spin-off

I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, compatibilmente con le attività loro assegnate, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento, previo parere del responsabile della ricerca, e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

Art. 9

Uso del logo

1. Tutti gli spin-off sono tenuti all'osservanza delle norme previste nel Manuale di identità visiva di UNIBS.
2. Agli spin-off è concesso in uso, previa stipula di apposita licenza approvata dal Consiglio di Amministrazione di UNIBS, il logo dell'Università degli Studi di Brescia". Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo dello spin-off di tenere indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. In caso di perdita dello status di spin-off ai sensi dell'art. 1, comma 4, sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi logo o nome dell'Università da parte dello spin-off.

Art. 10

Proprietà intellettuale

L'accesso dello spin-off ai diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare UNIBS è regolato da apposito accordo tra lo spin-off e l'Università, nel quale vengono disciplinati anche gli aspetti economici. Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione il Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca dell'Università.